

STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017
"I CaniSciolti ODV"

Art.1 - Costituzione, sede, durata

1.1 È costituita nel rispetto del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Organizzazione di Volontariato denominata

"I CaniSciolti ODV"

che in seguito sarà denominata associazione. Assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2 L'associazione ha sede in Pozzo d'Adda (MI). L'Organo di Amministrazione, con sua delibera, potrà trasferire la sede legale nell'ambito del territorio comunale senza che ciò costituisca modifica statutaria. Potrà istituire sedi secondarie, filiali o succursali, qualora lo ritenga opportuno ai fini di una migliore organizzazione dell'attività sul territorio.

1.3 La durata è illimitata.

1.4 A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Runt, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel Runt, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "I CaniSciolti ODV".

L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 - Scopi

2.1 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare si occupa di tutelare, assistere, curare animali indifesi, inserirli in contesti familiari idonei, promuovere il rispetto dei loro diritti e combattere ogni forma di violenza e sfruttamento.

Art.3 - Attività

3.1 L'associazione svolge in via esclusiva o principale l'attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, d.lgs. 117/2017:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti

Finamide Baldioli
Silvia Quaranta
Roberto Cor

Roberto Laverini
Angela
Roberto Laverini

Adriano
Federica Bonifini
Santina Buzzi

urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

3.2 L'associazione per la realizzazione delle suddette finalità propone le seguenti azioni e interventi:

- Combattere ogni forma di violenza e sfruttamento degli animali
- Promuovere qualsiasi forma di aiuto e assistenza nei confronti dei cani per problemi legati al randagismo e all'abbandono
- Identificare, registrare a nome dell'associazione in anagrafe canina e/o gestire cani in difficoltà
- Seguire e curare i cani fino all'adozione, cercando e selezionando famiglie idonee che verranno supportate nella fase pre e post adozione
- Gestire e/o collaborare con rifugi e/o strutture intese come luogo di accoglienza, cura e riabilitazione di cani randagi, confiscati e/o sequestrati, anche attraverso apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati
- Possedere, dare e/o prendere in locazione beni, mobili e immobili, funzionali alle attività svolte
- Predisporre attività di divulgazione e sensibilizzazione di una cultura cinofila di qualità attraverso eventi, campagne, tavoli informativi e qualsivoglia forma di coinvolgimento della popolazione
- Predisporre e divulgare appelli per richiedere sostegno economico e donazioni
- Creare un collegamento con altre associazioni analoghe, promuovere la reciproca solidarietà e la mutua collaborazione negli interessi degli scopi comuni;
- Svolgere tutte le attività atte a migliorare e facilitare il compito dei propri soci e l'attuazione delle finalità dell'associazione;

3.3 L'Associazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art. 6, d.lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

3.4 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3.5 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Finorende Coltrani
Silvia Quaranta
Rossini

John Luvieri
Renzo
Franki Zecchi

Assessore
Federica Fioravanti
Santi no Buzzi

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari

Art.4 – Raccolta fondi

4.1 L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.5 - Soci

5.1 Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e lo statuto (fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dall'Organo di Amministrazione (ordinari). Possono essere soci tutti coloro che condividono e perseguono gli scopi dell'associazione riportati nel presente statuto.

5.2 L'Organo di Amministrazione può inoltre nominare soci benemeriti persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'associazione o soci onorari persone che per il loro rilievo culturale e/o scientifico possono contribuire a realizzare le finalità associative. Possono essere previste anche figure di "sostenitori", che forniscono un sostegno economico alle attività dell'associazione, ma non partecipano in alcun modo alla attività della stessa, non hanno obbligo di associarsi e pagare la quota associativa e non hanno quindi diritti e doveri dei soci;

5.3 L'Organo di Amministrazione può anche accogliere l'ammissione come associati di enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle organizzazioni di volontariato.

5.4 Ciascun socio ha diritto di voto. Ciascun socio può rappresentare, a mezzo delega un socio. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

5.5 Il numero degli aderenti è illimitato.

5.6 I criteri di ammissione e di esclusione dei soci sono così definiti:

- nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione.

- l'ammissione decorre dalla data di delibera dell'Organo di Amministrazione, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l'iscrizione nel registro degli aderenti all'associazione.

I soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

Emmanuel Adji
Stefano Quaresima
Rosa

Roberto Luperini
Piero Luperini
Riccardo Luperini
Roberto Luperini
Federica Luperini
Santino Buzzi

- per mancato versamento del contributo per l'esercizio sociale in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

5.7 L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dall'Organo di Amministrazione e comunicate al richiedente o al socio. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto è ammesso ricorso al Collegio Arbitrale, se nominato, o all'Assemblea degli aderenti che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art.6 - Diritti e doveri dei soci

6.1 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

6.2 I soci possono essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall'Assemblea convocata per l'approvazione del preventivo. È annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di socio, deve essere versato entro 30 giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento.

6.3 Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento del contributo) e di votare direttamente o per delega. Ciascun associato può rappresentare un solo altro socio (non è ammessa più di una delega per ogni associato);
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

6.4 Gli aderenti sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare il contributo stabilito dall'Assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

6.5 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri

Enrica Gladioli
Silvia Quaranta
Rossella

Ida Laverini
Adriano
Amofone
Federico Rocchini
Rosa Lina
Antonio Buzzo

validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dall'Organo di Amministrazione e approvati dall'Assemblea.

6.6 Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art.7 - Patrimonio ed Entrate

7.1 Il patrimonio sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione ed è costituito:

- da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

7.2 Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- le quote associative;
- contributi degli aderenti per le spese relative alle finalità istituzionali dell'associazione;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore.

7.3 Ai sensi degli artt. 13 e 87, d.lgs.117/2017, l'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione. L'Associazione è tenuta a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Emmele Adipoli
Silvia Anaranta
Rossella
Santina Buzzo

Ida Luvier
Renzo
Roma
Federico Pizzini

Il bilancio può inoltre essere redatto nella forma del rendiconto per cassa, se si verificano le condizioni previste dalla normativa vigente.

Art.8 - Organi sociali dell'Associazione

8.1 Organi dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- L'Organo di Amministrazione;
- Il Presidente;
- Organo di Controllo;
- Organo di Revisione Legale;
- Il Collegio Arbitrale.

8.2 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse dell'associazione.

Art.9 - Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i soci all'associazione ed è l'organo sovrano. L'Assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione ed è di regola presieduta dal Presidente dell'associazione. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti dell'Organo di Amministrazione o di un decimo dei soci: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

9.2 L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (Bilancio Consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dall'Organo di Amministrazione.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti dell'Organo di Amministrazione, scegliendoli tra i propri associati;
- eleggere i componenti del Collegio Arbitrale (se previsto);
- eleggere i componenti dell'Organo di Controllo e di quello della Revisione Legale (se previsti);

Fumuele Goldjoh
 Elia Quorante
~~Rodolfo~~
 Gladwan

The Lewonin
Tungroul Federico Rocchini
Rouhi Jany Sautired Buzz

simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 10–L'Organo di Amministrazione

10.1 L'Organo di Amministrazione è eletto dall'Assemblea dei soci tra i propri associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti. Resta in carica tre esercizi e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

10.2 L'Organo di Amministrazione nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate tra gli enti giuridici associati.

10.3 L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

10.4 Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

10.5 Compete all'Organo di Amministrazione:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano tra quelli inderogabili dell'assemblea;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone associate non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non aderenti;

Fuamela Colajoh
Silvia Aurante
Roberto
Federico Fiorentini

Ida Lewerini
Renzo Paul *Adrian*
Rauli Junt *Southern Buzz*

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- deliberare in merito all'esclusione di aderenti;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- fissare l'ammontare della quota associativa;
- deliberare il trasferimento della sede all'interno dello stesso comune.

10.6 Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte dell'Organo di Amministrazione e la seguente approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

10.7 Nel caso in cui uno o più amministratori che non superino la metà dell'organo di amministrazione cessino dall'incarico, l'organo di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, l'assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni. Il venir meno della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'organo di amministrazione che deve essere rinnovato.

10.8 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.11 - Presidente

11.1 Il Presidente è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i componenti a maggioranze dei voti.

11.2 Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

Federica Fiorentini
Silvia Quaranta
Rossella
Adriano

Ilde Lewerinc
Renzo
Raffaella
Federica Fiorentini
Santino Buzz

- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea, dell'Organo di Amministrazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza dell'Organo di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

11.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca l'Organo di Amministrazione per l'approvazione della relativa delibera.

11.4 Di fronte agli aderenti, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art.12 - Il Segretario e Tesoriere

12.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, ove non nominato, sostituisce il tesoriere nel provvedere: alle spese da pagarsi su mandato dell'Organo di Amministrazione, alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, compie le mansioni delegate dal Presidente.

12.2 Il Tesoriere ha i seguenti compiti:

- predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo che sottopone all'Organo di Amministrazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla ordinaria amministrazione della Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente;
- coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle disposizioni di ordinaria amministrazione ed ha procura di gestire i beni dell'Associazione in conformità alle disposizioni del Presidente.

Art 13 – Organo di Controllo e di Revisione Legale

13.1 L'Assemblea può eleggere un Organo di Controllo e di Revisione Legale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti dell'Organo effettuate nel corso del triennio, dopo

Emanuele Galdjoh
 Silvia Quorante
 Roberto
 Federico Fiorentini

Ilda Lewerant
 Gianfranco
 Roberto
 Santina Buzzi

l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

13.2 I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, o, in mancanza di essi, qualora l'assemblea ritenga opportuno, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art.14 - Collegio Arbitrale

14.1 L'Assemblea può eleggere un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

Fuamela Abbadi
Sonia Quorant
Federica Fiorentini

Roberto Luperini
Renzo Luperini
Roberto Luperini
Santi Buzzo

- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

14.2 Tutte le eventuali controversie relative al rapporto associativo, qualora non venga costituito il Collegio Arbitrale, sono rimesse all'Assemblea dei soci.

14.3 L'associazione o gli associati possono proporre ricorso all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

14.4 L'Assemblea decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

14.5 La decisione dell'Assemblea è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

Art. 15 - Scritture contabili

15.1 L'organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Art.16 - Bilancio

16.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

16.2 Ogni anno deve essere redatto, a cura dell'Organo di Amministrazione:

a) il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea soci entro il 31 dicembre e qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere approvato unitamente al bilancio consuntivo;

b) il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

I bilanci vengono depositati presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato. I bilanci devono essere portati a conoscenza dell'Organo di Controllo e di Revisione Legale, se previsto, almeno 30 giorni prima della presentazione all'assemblea.

16.4 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.5 È in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.17 – Libri sociali obbligatori

17.1 L'associazione deve tenere i libri sociali di cui all'art. 15 del D.lgs. 117/2017:

Enaude Goldrich
Silvia Quorante
Roberto
Claudia

Ida Laverani
Renzo
Renzo
Federica Pizzanini
Santina Buzzi

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo (qualora previsto);
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono qualora previsti.

17.2 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera dell'Organo di Amministrazione.

Art.18 – Volontari

18.1 I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

18.2 L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

18.3 L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

18.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

18.5 Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

18.6 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art.19- Revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione

Enrico Blesich
Silvia Quaranta
Roberto
Alessandra
Federica Scatini

Ida Luperini
Antonio
Raffaella
Scientific Buzz

19.1 Le proposte di revoca del Presidente e dell'Organo di Amministrazione, possono essere presentate all'assemblea, almeno da un terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art.20 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell'associazione

20.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi a da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

20.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'associazione può essere proposto dall'Organo di Amministrazione e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti.

20.3 I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell'art. 9 del d.lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

Art.21- Norme di rinvio

21.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al d.lgs. 117/2017, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro eventuali variazioni.

Emmanuel Adirah
Silvia Quaranta
Rossella
Alessandra
FedERICA Pocerchini

John Lewerick
Pierluigi
Raffaella
Santoro Buzzo

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
UFFICIO TERRITORIALE DI BERGAMO 2

E' copia conforme all'originale

Regio foto a Bergamo

Il 28/05/2025

al n. 281 Serie 3

con Euro

Firma su delega del Direttore Provinciale